



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Ai blocchi di partenza la comunicazione per gli investimenti nella ZES unica**

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

## Credito d'imposta ZES unica

Scopri di più

Il Legislatore, con il fine di incentivare lo sviluppo in alcune zone, ha introdotto, con l'[articolo 16, D.L. 124/2023](#), il c.d. **credito ZES Unica del Mezzogiorno**, misura riservata agli investimenti:

- nelle zone assistite delle *Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia*, ammissibili alla deroga di cui all'articolo 107, § 3, lettera a), TFUE; e
- nelle zone assistite della **Regione Abruzzo** ammissibili alla deroga di cui all'articolo 107, § 3, lettera c), TFUE.

Ai fini della fruizione **non è prevista una particolare forma giuridica**, essendo richiesto esclusivamente che l'impresa **operino** o decidano di **insediarsi** nelle **zone** di cui sopra in cui, ovviamente, procedono ad **effettuare gli investimenti**. Sono, tuttavia, espressamente **escluse** dall'agevolazione, ai sensi dell'[articolo 16, comma 3, D.L. 124/2023](#):

- **imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti**, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della **produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia** e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- imprese che si trovano in **stato di liquidazione o di scioglimento**; e
- **imprese in difficoltà** come definite dall'articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, per le **imprese** attive nel settore della **produzione primaria** di prodotti agricoli e nel settore della **pesca** e dell'**acquacoltura**, il successivo [articolo 16-bis, D.L. 124/2023](#), prevede un **credito** di imposta **specifico**.

L'[articolo 16, D.L. 124/2023](#), al comma 2, individua gli **investimenti agevolabili** in quelli rientranti in un **progetto** di investimento iniziale ex **articolo 2, punti 49, 50 e 51, Regolamento**



(UE) 651/2014 della Commissione, relativi all'acquisto, **anche** mediante contratti di **locazione finanziaria**, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie **destinati a strutture produttive già esistenti** o che vengono impiantate nel territorio, nonché **all'acquisto di terreni e all'acquisizione**, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di **immobili strumentali agli investimenti**. Nel caso di investimento comprendente **terreni e immobili**, il loro valore **non può essere superiore al 50% del valore complessivo** dell'investimento agevolato.

A **fini antielusivi** è previsto che, se i beni agevolati **non entrano in funzione** entro il **secondo periodo** d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è **rideterminato escludendo il costo di tali beni**; inoltre, se, entro il **quinto periodo** d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono **dismessi, ceduti** a terzi, destinati a **finalità estranee** all'esercizio dell'impresa, ovvero destinati a **strutture produttive diverse** da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato **escludendo dagli investimenti agevolati il costo di detti beni**.

È, inoltre, necessario **mantenere l'attività** nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite per **almeno un quinquennio** dopo il completamento dell'investimento.

Il credito d'imposta è **cumulabile** con aiuti **de minimis** e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che **tal cumulo non porti al superamento dell'intensità** o dell'importo di aiuto più elevati **consentiti dalle pertinenti discipline europee** di riferimento.

Per effetto di quanto previsto dall'[\*\*articolo 1, commi 485-491, L. 207/2024\*\*](#), viene **esteso** al **2025** il credito d'imposta per **investimenti** realizzati dal **1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025** nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), prevedendo un limite di spesa pari a **2.200 milioni di euro per l'anno 2025**.

Ai fini della fruizione, **gli operatori economici**, per il 2025, **devono**:

- **comunicare** all'Agenzia delle entrate – tra il **31 marzo 2025** e il **30 maggio 2025** – l'ammontare delle **spese ammissibili sostenute** a partire dal **16 novembre 2024** e quelle che prevedono di sostenere **fino al 15 novembre 2025**;
- **trasmettere** all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione – tra il **18 novembre 2025** e il **2 dicembre 2025** – una comunicazione integrativa attestante **l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025** degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

La **comunicazione integrativa** deve altresì indicare:

- **l'ammontare del credito di imposta** maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredata dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al Decreto 17



maggio 2024;

- un **ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore** a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

L’Agenzia delle entrate, con **provvedimento** direttoriale del 31 gennaio 2025, **protocollo n. 25972**, ha proceduto all’approvazione del **modello** per la **comunicazione**, comprensivo delle **istruzioni per l’invio telematico della stessa**.